



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 271/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69366** depositato in data 23.10.2023, proposto da **C.C.**, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS), rapp.to e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, in virtù di procura in atti, con cui elett.te domicilia in Palermo in Piazza Amendola, 31 pec: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.07.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte (per quanto qui di stretto rilievo) l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- *accertare e dichiarare che il Ministero della Difesa attraverso l'apposito reparto trasmetteva all'Inps tutti i decreti relativi al Sig. C. ai fini della maggiorazione e della perequazione automatica della pensione ai sensi della L. 206 del 2004; - accertare e dichiarare che al ricorrente spetta, pertanto, la riliquidazione della pensione con maggiorazione e perequazione automatica con decorrenza dal mese di gennaio 2018. - Conseguentemente, condannare l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore, ad effettuare la riliquidazione della pensione del Sig. C. nonché al pagamento in favore dello stesso dei relativi arretrati dal mese di gennaio 2018*”.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il C. espone:

- di essere stato congedato quale Maresciallo Aiutante dell'Arma dei Carabinieri con riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 40% in ragione delle ferite riportate all'esito di un conflitto a fuoco con un terrorista (doc. n. 1) e che tale percentuale veniva quindi aumentata al 50% per l'aggravamento delle sue condizioni cliniche;
- che gli era stato riconosciuto un indennizzo oggetto di riliquidazione per effetto dello *ius supervenies* (L. n. 206/2004);
- di essere quindi in pensione dal 01.01.2018 e che, in data 02.02.2023, richiedeva l'adeguamento del trattamento pensionistico goduto a quello dei pari grado (Mar. Magg.) in servizio attivo ai sensi della richiamata L.

206/2004;

- che INPS, a fronte della sua diffida del 13.09.2023 (doc. n. 6 lettera di diffida Avv. Sorgi) volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico, ometteva ogni riscontro sebbene avesse a disposizione la documentazione necessaria per provvedere favorevolmente, posto che:

(a) in data 16.03.2023, a mezzo pec, egli aveva richiesto al CNA dell'Amministrazione di appartenenza dei chiarimenti – imposti alla stregua di una precedente comunicazione con cui INPS gli socializzava l'assenza, ai suoi atti, del decreto di pensione definitiva (cfr. doc. n. 2 e 3) – in ordine alla mancata riliquidazione;

(b) il CNA, giusta nota del 17.02.2023 N. 151271GV/635/4/225-7-2002, gli aveva quindi precisato che *“l’atto dispositivo n. 27155 datato 22 novembre 2018”* era stato trasmesso al Dicastero competente, giusta missiva n. 151271GV/635/4-225-5-2002, e che *“il suo trattamento pensionistico a decorrere dall’01.01.2018 [era] soggetto alla perequazione automatica e all’ulteriore clausola di salvaguardia”* previsti dalle pertinenti disposizioni del d.l. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017, di talché ogni ulteriore informazione andava piuttosto rivolta ad INPS (doc. n. 4 e 5 lettere Ministero della Difesa).

III. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 7 della L. n. 206/2004, le cui disposizioni – egli sottolinea – fondano:

(c) il suo diritto ad una maggiorazione della misura della pensione, e ai relativi benefici, sulla base dei criteri indicati dalla citata legge, dappoiché collocato a riposo alla data di entrata in vigore della medesima (art. 2 co. 2

L. 206/2004);

(d) il suo diritto “*all’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità...*” (art. 7 L. 206/2004).

Di qui, conclude il C., il diritto alla riliquidazione della pensione, con maggiorazione e perequazione automatica con decorrenza 01.01.2018, per cui è domanda processuale.

III. In data 05.04.2024, si è costituito in atti INPS, concludendo, preliminarmente, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del C. e, gradatamente, per il rigetto del ricorso.

III.1. INPS premette in fatto che risulta agli atti dell’Istituto che il C. sia titolare di pensione CTPS n. OMISSIS e che il trattamento *de quo* sia stato oggetto di rilavorazione da parte dell’INPS: precisamente, in applicazione del decreto n.24 del 30.05.2018, mediante lotto di lavorazione n. 6 del 29.06.2018 è stata riliquidata la pensione con corresponsione degli arretrati. Gli arretrati derivanti da tale lavorazione, a loro volta, sono andati in pagamento sul cedolino di settembre 2019, sì come accreditato dall’all. 3 alla memoria (alle voci “arretrati netto a.c.: 259,78” e “arretrati netto a.p.: 278,48”). In sintesi, come da allegato n. 4 alla comparsa, il trattamento pensionistico è pari ad EUR 23.084,46.

III.2. Su queste premesse, INPS:

- alla richiesta di parte ricorrente volta alla maggiorazione ex D.lgs. 165/1997, oppone che essa sia di competenza esclusiva

dell'Amministrazione datoriale. Il richiamato decreto n. 24/2018, inoltre, non è nella sua disponibilità perché non digitalizzato. Il Decreto n. 24/2018, cioè, è meramente *“transitato nel sistema telematico dell'INPS solo per consentirne la riliquidazione”*. Questa precisazione – sottolinea INPS – è di dirimente rilievo nello scrutinio della domanda del ricorrente in quanto, ferma restando la competenza alla attribuzione della maggiorazione dell'Amministrazione datoriale, è precluso all'INPS di accertare la consistenza del beneficio concesso o, meglio detto, di comprendere se la maggiorazione di cui si controverte sia già stata ricompresa nel decreto di liquidazione o meno;

- quanto alla richiesta perequazione, obietta che, come risulta dal prospetto allegato sub 4, la posizione del ricorrente è contrassegnata dai seguenti codici: “X” dal 01/01/1998 “Blocco perequazione P.A.L. e I.I.S. Finanziaria 98”; “M” dal 26/08/2004 “non viene attribuita mai alcuna perequazione”. In sintesi, il riconoscimento della perequazione al ricorrente è inibito dalla L. 449/1997, secondo cui le pensioni con importo superiore 5 volte al minimo non sono soggette a rivalutazione. Aggiunge INPS che *“dalla lettura della documentazione prodotta, nell'anno 1998 il ricorrente ha percepito una pensione annua lorda pari a EUR 23.084,46, la quale è superiore al trattamento minimo che per lo stesso anno era pari ad euro 9.070,10 annui”*;

- più comprensivamente, evidenzia di aver assunto la veste di ordinatore secondario di spesa, di talché alcuna doglianza potrebbe essere mossa al suo operato. In buona sostanza, puntualizza INPS, esso si limita all'applicazione del decreto trasmesso dall'amministrazione datoriale di

appartenenza, senza poter incidere sulla quantificazione del beneficio;

- caldeggia l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa in quanto dotato di potestà provvedimentale nella determinazione del trattamento di quiescenza in titolarità del ricorrente anche in relazione ai profili meglio criticati nel mezzo introduttivo;

IV. con ordinanza n. 49/2024, questo Decidente - considerato che: (a) allo stato degli atti non ricorressero i presupposti per la integrazione del contraddittorio caldeggiato da INPS; (b) fosse viceversa opportuno disporre istruttoria; (c) infine, parte ricorrente, come da verbale di udienza, aveva richiesto termine per precisare la domanda ex art. 164 co. 1 ult. comma c.p.c. – così provvedeva:

- ordinava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo Servizio trattamento economico - o, per suo tramite, all'Ufficio competente del medesimo Comando – il deposito presso questa Sezione Giurisdizionale del decreto 24/2018, riguardante la posizione previdenziale del ricorrente e del quale vi è menzione nelle difese INPS. A tal fine si assegnava il termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione della medesima ordinanza;

- assegnava, ai fini del citato art. 164 co. 1, ult. comma, al C. termine fino al 31 maggio 2024 e ad INPS termine, per eventualmente replicare, fino al 15 giugno 2024.

V. In data 24.06.2024, parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva volta a controdedurre alle argomentazioni già spese da INPS. A tal fine, il ricorrente precisa che:

- nel febbraio 2023, egli ha richiesto l'adeguamento del trattamento

pensionistico ai sensi della L. 206/2004 come i pari grado oggi Maresciallo

Magg. e che le osservazioni di INPS, in tema di perequazione al pari della

norma di riferimento, non intercetta quanto sostenuto e richiesto nel ricorso

introdotto;

- infatti, la norma evocata dal ricorrente, a fondamento del diritto

azionato, è rappresentata dalla L. 206 del 2004 e ss. mm. ed ii, la quale,

invero, disciplina l'adeguamento richiesto attraverso l'art. 7;

- specificamente, la citata disposizione prevede che *“ai pensionati*

vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è

assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al

trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti

posizioni economiche e con pari anzianità”. Il D.L. 24 aprile 2017 n. 50,

convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha disposto poi

che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'art. 7

comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004 n. 206, ai trattamenti

diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,

dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge

206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura

pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del

presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel

massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso

trattamento per l'anno precedente... omissis...”;

- la richiesta riliquidazione della pensione nasce dalla circostanza che,

al momento del pensionamento, non veniva riconosciuta la contribuzione

figurativa di dieci anni prevista dalla normativa in oggetto. In punto di contribuzione figurativa, fa presente che è intervenuta una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 2007, allegata alla memoria. Il punto 5 della medesima precisa che *“la legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre, ampliato la platea dei destinatari dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”* e che, nell’ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento dell’evento, a loro favore *“dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento...”*;

- dunque, egli ha diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa e conseguente riliquidazione della pensione come già chiesto nel ricorso introduttivo nonché alla maggiorazione della pensione stessa alla luce di quanto sopra esposto.

Considerato in

DIRITTO

1. Premette il Decidente che non consta in atti la comunicazione di segreteria al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo Servizio trattamento economico, dell’ordinanza n. 49/2024 e volta ad ottenere da quest’ultimo il decreto di pensionamento n. 24/2018. Non vi è peraltro luogo a disporre la rinnovazione della comunicazione alla stregua della piattaforma difensiva delineatasi con il deposito della memoria di parte ricorrente 24.06.2024: ciò che giustifica,

come si sta per dire, la revoca (ex artt. 7 co. 1 e 102 co. 2 c.g.c.) della medesima ordinanza 49/2024 *in parte qua*.

2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2.1. Dalla disamina degli allegati compresi alle pp. 30 a 40 del doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente, esce sufficientemente chiarito che il ricorrente – che rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della L. 206/2004 - abbia richiesto, in sede amministrativa, il beneficio dell’ “adeguamento costante” del trattamento pensionistico in godimento compendiato dall’art. 7 della medesima L. 206/2004 (c.d. “clausola d’oro”), dolendosi che, a distanza di anni dal suo collocamento a riposo, lo stesso non gli fosse stato riconosciuto.

2.2. Posto in fatto quanto sopra, osserva il Decidente che, secondo tale ultima disposizione, *“ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004”*. Inoltre, in base all’articolo 3, comma 4-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, *“a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di*

cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale

in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare

dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione

indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire

alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo

periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo

del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiore". Il

combinato disposto delle previsioni normative richiamate, applicabile “ai

pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro

superstiti”, partecipa altresì del carattere speciale e derogatorio dell’intera

disciplina normativa che la L. n. 206/2004 dedica alle vittime del terrorismo

e delle stragi nonché ai loro familiari (in tema, recentemente, cfr. C. conti,

Sez. Giur. Puglia, sent. n. 721/2022 che richiama Corte dei conti, Sez. Giur.

Veneto, 16 ottobre 2015, n. 158 e, tramite questa, Corte dei conti, I Sez.

d’App., sent. n. 81/2015).

2.3. Così stando le cose, se il quadro normativo illustrato ampiamente

accredita la fondatezza della pretesa agitata dal ricorrente, simmetricamente

deve rilevarsi che esso risulta violato da INPS, il quale, nell’affermare in

memoria che il riconoscimento della perequazione richiesto dal ricorrente è

inibito dalla L. 449/1997 (secondo cui le pensioni con importo superiore 5

volte al minimo non sono soggette a rivalutazione), ammette come il

beneficio rivendicato dal C. mai sia stato a lui riconosciuto. E le motivazioni

che INPS eleva a suffragio di un tale mancato riconoscimento sono

certamente erronee in quanto:

- se il legislatore del 2017, cui si deve il peculiare regime dell’art. 3, comma

4-quater come sostitutivo, con decorrenza 01.01.2018, dell'originaria previsione dell'art. 7 L. 206/2004, avesse voluto limitare ulteriormente il meccanismo perequativo (ciò che INPS sostiene, viceversa, laddove richiama L. 449/1997) ovvero estendere il blocco della perequazione, previsto anch'esso e reiteratamente dal legislatore, anche ai *“pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti”*, lo avrebbe senz'altro fatto espressamente. In senso opposto, anche il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ribadisce la portata speciale e derogatoria della regolamentazione in commento;

- il richiamo all'art. 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, contenuto nella norma di chiusura (*“in ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma”*) posta dal secondo periodo dell'art. 3, comma 4-quater, avviene a proposito della articolazione lì prevista ed in termini di parametro dell'incremento annuale disciplinato dalla norma speciale sulle vittime del terrorismo (ossia il primo periodo dell'art. 3, comma 4-quater cit.). In conseguenza, il richiamo all'art. 69 della L. n. 388/2000 è da intendersi riferito al primo comma di tale disposizione, secondo cui *“1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento*

minimo”;

- la tesi reiettiva di INPS neppure appare convincente quando si ipotizzasse che il richiamo all’art. 69 della L. n. 388/2000, contenuto nella norma speciale, sia in realtà esteso (anche) al suo secondo comma (in base al quale *“l’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"*) e, quindi, alla previsione normativa complessiva posta dall’art. 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nel che troverebbe radicamento l’esposta tesi per cui il riconoscimento della perequazione richiesto dal ricorrente è inibito dalla L. 449/1997. In realtà, sono almeno tre gli argomenti che si oppongono a tale ricostruzione ermeneutica: a) il fatto che l’art. 3, comma 4-quater usi la perifrasi *“secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”*, rende problematico immaginare che la norma speciale abbia inteso richiamare il comma 2 dell’art. 69 ove difetta ogni *“articolazione”*; b) se davvero fosse corretta la tesi declinata da INPS, allora ci si sarebbe attesi, da un legislatore razionale, il richiamo diretto dell’art. 59 co. 13 L. 449/1997 e non il richiamo ad una norma (art. 69 co. 2 cit.) che si limita a sostituire elementi accidentali (due anni rispetto ai tre originari) della previsione normativa novellata; c) in ogni caso, neppure il novellato art. 59 co. 13 L. 449/1997 – se tale è il referente normativo cui INPS allude – radica la conclusione opposta dall’Istituto convenuto (ossia, come detto, che il riconoscimento della perequazione richiesto dal ricorrente è inibito dalla L. 449/1997).

3. E’ invece inammissibile, e comunque, infondata la domanda azionata dal ricorrente – secondo la memoria di precisazione depositata in atti - e volta

riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 3 L. 7 L. 206/2004, con conseguente riliquidazione della pensione. Il beneficio in questione (cfr. pp. 30 a 40 del doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) mai è stato richiesto in sede amministrativa e, dunque, la pretesa giudiziale è in parte quainammissibile ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. Inoltre, anche laddove si accedesse all'opzione esegetica per la quale trattasi di beneficio che avrebbe dovuto accordarsi ex officio e che, come tale, si sottrae alla previsione codicistica del citato art. 153 co. 1 lett. b), la domanda deve dirsi infondata per assenza di ogni principio di prova – che competeva al ricorrente fornire – sul fatto costitutivo della pretesa, vale a dire che l'amministrazione di appartenenza - neppure evocata in giudizio e per la cui chiamata officiosa non sussistono i presupposti ex art. 160 bis c.g.c. - non abbia già valorizzato la contribuzione figurativa prevista ex lege.

4. Per quanto illustrato, va affermato il diritto del ricorrente alla rivalutazione automatica del trattamento di pensione in godimento ex art. 3, comma 4-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, da determinarsi in sede amministrativa e con decorrenza (espressamente indicata in ricorso) dall'01.01.2018. INPS, in conseguenza, va condannato al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di rivalutazione automatica, con decorrenza dall'01.01.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria da applicarsi in base al principio del cd. assorbimento.

5. L'accoglimento solo parziale del ricorso, e la novità delle questioni trattate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,**

definitamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara il ricorso, nel resto, inammissibile ed infondato nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.07.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 luglio 2024

Pubblicata il 22 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)